

Le consultazioni preventive riguarderanno anche il superamento dei contingenti e le altre importazioni autorizzate da una autorità governativa. Inoltre, qualora si tratti di prodotti liberalizzati, le consultazioni riguarderanno gli aumenti delle importazioni che siano tali da incrementare sostanzialmente le correnti di scambi esistenti.

Articolo 3

Nei casi eccezionali in cui non si possa ricorrere a consultazioni, un funzionario della Commissione potrà essere invitato, in veste di osservatore, a seguire dette trattative. Tale osservatore sarà designato di comune accordo dallo Stato membro interessato e dalla Commissione.

Articolo 4

Lo Stato membro che prevede di procedere a modifiche del proprio regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi, informerà preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.

In questi casi, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, avranno luogo consultazioni preventive, tranne nei casi di urgenza, per i quali le consultazioni si svolgeranno a posteriori.

Articolo 5

Le consultazioni di cui agli articoli 2 e 4 si effettueranno in seno a un Comitato ristretto e saranno indette su richiesta di uno Stato membro o della Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento della procedura di consultazioni preventive ed in particolare per mantenere il carattere segreto delle informazioni che saranno loro fornite in questa occasione.

Articolo 7

Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 9 ottobre 1961.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. MÜLLER-ARMACK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare gli articoli 111, 113 e 234,

Su proposta della Commissione;

Considerando che gli Stati membri della Comunità debbono procedere, durante il periodo transitorio, al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che alla fine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie per l'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero;

Considerando che per l'uniformazione dei rapporti commerciali degli Stati membri con i paesi terzi, appare necessario stabilire la durata degli accordi relativi alle relazioni commerciali;

Considerando che per le medesime ragioni è opportuno esaminare i trattati di commercio e di navigazione conclusi dagli Stati membri per evitare che essi ostacolino l'instaurazione della politica commerciale comune prevista dal Trattato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La durata degli accordi relativi alle relazioni commerciali che saranno stipulati tra gli Stati membri e i paesi terzi non può superare la durata del periodo transitorio di applicazione del Trattato. Le difficoltà di ordine pratico segnalate da uno Stato membro potranno essere risolte mediante decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 2

Nel limite stabilito all'articolo 1 gli accordi che non contengono nè la clausola C.E.E., nè una clausola risolutiva annuale, non potranno avere validità superiore ad un anno.

Il Consiglio su proposta della Commissione, potrà autorizzare delle eccezioni. In tal caso gli elenchi dei contingenti allegati a questi accordi potranno essere sottoposti ad una clausola di revisione annuale.

Articolo 3

Al più presto possibile e comunque entro il 1° gennaio 1966, la Commissione esaminerà con gli Stati membri tutti gli accordi relativi alle relazioni commerciali in vigore, nonchè i trattati di commercio e di navigazione conclusi dagli Stati membri, per evitare che essi creino ostacoli all'instaurazione della politica commerciale comune prevista dal Trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, attueranno la sincronizzazione delle scadenze degli accordi commerciali bilaterali con i paesi terzi. La Commissione notificherà i risultati ottenuti al Consiglio.

Articolo 5

Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 9 ottobre 1961.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MÜLLER-ARMACK